

#### 4. QUEL CHE SE CAVA PER VIA DEL FIT


##### 4. Rosmini e Fedrigotti. Le locazioni della campagna

La campagna è affidata da lavorare ad affittuali. I capitoli dei contratti di locazione dalla metà del '600 e per buona parte dell'800 risultano abbastanza simili, salvo il lento imporsi del pagamento in moneta rispetto ai pagamenti in natura.

La durata dei contratti di solito è di 3-5 anni, con proroghe automatiche. Infatti una verifica sugli affittuali condotti sulle due famiglie Rosmini e Fedrigotti conferma che nella maggior parte dei casi si assiste ad un passaggio della locazione delle terre da padre in figlio.

Il contratto di affitto prevede obblighi a carico del locatore e del conduttore.

A carico del locatore la messa a disposizione della metà (in rari casi tutte) delle "provane" da viti e i morari da piantare; la semenza di cereali e legumi, con successivo riparto due terzi al locatore e un terzo al conduttore. Dovendo fare "bine nuove", cioè un nuovo impianto di viti, saranno "a comune spese", con gli "altani", cioè i legni di sostegno, a carico del locatore; dovendo rifar "roste" tre quinti delle spese sono a carico del locatore, che dovrà farsi carico anche del pagamento delle giornate necessarie per rifar "marogne".



Deve consegnare tutte le mobilie, come dal Invent.<sup>o</sup>  
Le vigne ben provate di legnami, e zapate  
Operare il 12 all'anno a sue spese in far provane  
Simester, e far marogne a sue spese, come al Cap: 2  
Scanzarare, condur terra da una Vanga all'altra, e  
far fuori terreno, o ridurlo a vignale, come al Cap: 7  
Deve lasciare le grasse tutte l'ultimo anno - Cap: 12  
Deve trattare l'ultimo anno di s'ingelare - Cap: 13  
Non potera ricevere altri luoghi in locazione - Cap:  
Ne nel fine della locazione debba lasciare due terzi di  
coltura

##### 1696 bozza di affitto di locazione dei campi al Maso di Nicolò Rosmini il Giovane (BRR)


Gli obblighi a carico del conduttore, oltre al pagamento dell'affitto pattuito, di norma in due rate annuali, riguardano: per le vigne zapparle, voltare il terreno, "et le medeme con due solchi per parte", potarle e sgarzarle, mettendo "ogni anno il legname suficiente", inteso come pali di sostegno, e "la grasa che vi ocorerà" e "rimetter le provane che abbisognano nelle bine di vigne". Per i "morari zapparli" e "tenerli netti al piede ogni volta occorerà et in particolare nella primavera" e curarli, piantandoli dove mancano e "incalmarli" se necessario, come pure gli "stropari"; nel caso si secchino avisare per tempo, "cavarli" e portare il legname a casa del locatore.

Tenere degli armenti, per poter letamare la campagna, che possono essere forniti dal locatore dietro pagamento di capitale ed interesse.

Accanto agli obblighi alcuni divieti a carico del conduttore: seminare dove non previsto dal locatore, o utilizzare sementi diverse da quanto pattuito, ad esempio segale o miglio al posto di frumento; pelare la foglia di morari; "espiantar alberi di sorta"; far frascami ("vinceli"); e soprattutto "pigliare i campi da altri", in una sorta di diritto di esclusiva.

I frutti: l'uva a metà (ma nella seconda metà dell'800, quando si tratta di pergole e non "bine", cioè spalliere, due terzi al locatore) con diritto di "elezione" del locatore, vale a dire di scelta: la nera piuttosto che la bianca; di quali bine o pergole, ecc. La foglia, stimata ogni anno da un perito, tutta al locatore. Il conduttore potrà disporre al costo di due libbre di gallette a sacco che è stato stimato (indicativamente dai 2 ai 3 troni il sacco). I frutti a metà, ma quelli invernali tutti al locatore; i cereali due terzi al locatore, tenuto conto che ha anticipato le sementi; legname e alberi che si dovessero seccare al locatore, da condurre alla sua residenza, al pari dell'uva e dei frutti dovuti. Il fieno primo e secondo taglio tutto al locatore, l'eventuale terzo al conduttore dietro pagamento. Asparagi due terzi al locatore.

Sono sempre previste nei contratti delle "regalie" al locatore: una "carga d'uva", o "uva in picche", pollastri, uova, perfino anguille...Come pure sono previste alcune giornate di lavoro gratuito (di norma una decina all'anno) "per far provane", sistemare argini, ecc.




### 1793. Eredi Pietro Modesto Fedrigotti. Affitto Chiusure ai fratelli Cavalieri (BCR)

Gli affitti pattuiti nel corso del '600 e buona parte del '700 sono espressi quasi esclusivamente in natura, soprattutto in granaglie, con la netta prevalenza del frumento, misurato in stari, rispetto ad altri cereali. Dalla seconda metà del '700 sono sempre più numerosi i contratti di locazione che prevedono un pagamento, anche o esclusivamente, in denaro.

Da un'analisi del dare e dell'avere dei singoli affittuali analizzato lungo un paio di secoli, gli esempi di indebitamento progressivo nei confronti del locatore sono numerosissimi. Più rari i casi di un pareggio a fine anno e ancora più rari i casi di credito maturato da parte del conduttore rispetto a quanto dovuto per contratto al locatore. Gli affittuali tenuti ad un contratto di affitto con pagamento in denaro sembrano essere quelli maggiormente penalizzati e a rischio di un'esposizione debitoria.

In caso di insolvenze del conduttore rispetto all'affitto pattuito, il locatore ha diritto di prelazione sull'uva della metà che spetta al conduttore come pure delle gallette prodotte, e nei casi più gravi oltre alla risoluzione del contratto di affitto si può arrivare ad un'ingiunzione di pagamento con sequestro dei pochi beni posseduti. Tra i tanti esempi che si potrebbero citare, l'ingiunzione del tribunale del 27 luglio 1830 (decreto n. 2756) nei confronti di Tommaso Bresciani, che a fronte del debito non pagato a Gio Pietro Fedrigotti, e a seguito dell'inventario dei beni posseduti subisce il sequestro di grani, "un cavallo di pelame rosso, un carro di quattro ruote", mobili e suppellettili varie.

Fedrigotti. Entrate da prodotti agricoli (in fiorini). Anni 1785 - 1881



#### **All. 4.1 Documenti. Le locazioni delle campagne dei Rosmini (BRR)**

Giuseppe Rosmini tutore e curatore dei figli del defunto Francesco Rosmini

1678 19 maggio. Giuseppe Rosmini tutore e curatore, subentrato allo zio Nicolò Rosmini il Vecchio, di Nicolò, Antonio e Francesca, figli del defunto Francesco, dà in locazione le loro campagne a Domenico e al figlio Antonio Caracristi di Pomarolo abitanti in Roveredo per cinque anni che termineranno al San Michele 1683. I cinque appezzamenti di proprietà, sono posti "in loco in Vale, a Pozzo d'avanti, a Pozzo di drio, alli Salgherazzi, in Valderiva". Costo dell'affitto:

"per sacchi n. 24 foglia di moraro troni 63 in contanti al S.to GioBatta; per il terreno de undeci piovì, 16 pertiche e 3 piedi stara 44 formento bello, netto, secco, e crivelato, et la metà di tutto l'uva che verà in detti lochi al tempo del raccolto il grano et l'uva alle vendemie condotto il tutto a spese delli conduttori alla casa del s.r locatore".

Le specifiche del contratto di locazione:

- 1° obbligo del conduttore di "ricevere caponi o altro pollame et mantenerlo per detto locatore"
- 2° la metà dell'uva conducendola "ben conditionata a casa del locatore" e volendo "mettere il conduttore un operaio quando si vendemmia quale per lui assisti sii obbligato il conduttore farli le spese"
- 3° "strobe e pangoni siano del conduttore ma con l'obbligo di dare annualmente al locatore la metà deli sarmenti e l'obbligo del conduttore d'incalmare ogni anno stropari e più che si potrà per maggiormente potersi beneficiare con impiantare anche qualche quantità di pangoni che comanderà il locatore" "ne possi di questi levare senza d'esso comando"
- 4° ogni anno il conduttore è obbligato "far far proane più o meno conforme il bisogno in caso di necessità lui o un uomo del conduttore dovrà sostituire gli altani restando del conduttore quelli levati" e obbligo del conduttore, "conduvi la grassa bisognevole"
- 6° "che li morari sono e saranno del locatore che ne può disporre a suo arbitrio" potendo affittarli al conduttore "a marchetti 55 il sacco la foglia" (tr. 2:15) "da esser stimata ogni altro anno posta da stimatori ogni volta non si convenisse insieme restando però l'obbligazione al locatore di fargli cavare al bisogno et a sue spese come al conduttore di zappare li medemi e tenerli netti dalli piedi ogni volta occorerà et in particolare nella primavera"; "volendo il locatore far impiantare nuovi morari sia obbligato farlo il conduttore che deve poi conduvi la grassa bisognevole senza che possa il conduttore arrischiarsi di pelarli se non con il consenso del locatore", "si che si intendino affittati solo gli vecchi" e "se trovasse il conduttore qualche ramo di essi morari vecchi morti sia obbligato avvisar per tempo per potervi rimediare e nel caso si dovesse cavarlo condurlo alla casa del locatore"
- 7° tener in buon ordine le vigne "con li suoi necessari et bisognevoli pelli et le proane regolate et legate alli suoi boni frosconi et a suoi debiti tempi tanto queste quanto quelle sgarzare, zappare, et legare su li cavi"
- 8° se il Locatore dovesse fornire alcunchè per bisogno del conduttore, "questi siano obbligate le frue di detti lochi, con le galete e bestiame"
- 9° se il conduttore vuole vendere la sua parte di uva, tutta o in parte, sia obbligato a offrirla per primo al locatore e solo se non interessato possa venderla
- 10° il conduttore senza la licenza del locatore "non possa pigliare i campi da altri" e se il locatore dà del bestiame al conduttore "alla parte il conduttore sia obbligato a riceverlo secondo forme e patti consueti"
- 11° obbligo di "tener regolate le marogne e i muri sopra e sotto in Val e se servisse portar sassi e laste il Locatore pagherà tr. 2 ad opera"
- 12° a fin della locazione "sia tenuto il conduttore consignare et restituire li sud.ti luochi coltivati, ingrassati, voltati, arati et seminati conforme li saranno stati datti anci melgiorati come ogni buon conduttore". La semina a spese del conduttore "per chi parera al locatore" (cioè il tipo di semina) "et le vigne dovera colare a suoi debiti tempi com'anco zapate et le medeme con

due solchi per parte ogni volta anco non havesse ricepute arate tutte le colle et li cavi e garzi delle medeme vigne e prophane legate si come esse vigne sul giovine et con li suoi necessarij et bisognevoli palli et le proane con li suoi froconi in riguardo della liberta ch à da fare li pangoni e palli, come è permesso tanto in d.i luochi, come anco ad ogni cittadino sopra quello della medema Costa di Roveredo proibendoli pero che in fine della med.ma locatione non possi tagliare alchun pangone delli medemi campi se non quelli potesseron nuocere a d.ti luochi ne altrimenti". Impegnandosi padre e figlio presenti con i loro beni.

- 13° campo in Valle ingrassato e lavorato due volte, la parte di sotto per le fave "et una appreso il s.r Ambrosio di sotto (Parolini?, ndr) servita per li fasoli" e una terza ingrassata "da una strada al altra"
- 14° "al Pozzo davanti" "lasiar due colle ingrassate" e altre due "ingrassate senza cavarli altro raccolto havendole talle ricepute"
- 15° "A pozzo di drio" finita la locazione lasciarlo tutto ingrassato "et cavato due raccolti et l'ultimo fu pizzoli nella cola di mezo"
- 16° "li Salgerazzi lasciarli con due colle stobie di formento" ed essendo state due ingrassate e cavato due raccolti e la terza dovrà essere ingrassata "per esser ristato il canevo"
- 17° all'Ischia a fine locazione "ingrassare e cavare due raccolti", e dalla "colla del canevo ingrassata cavato solo il formento"
- 18° nell'ultimo anno di locazione il conduttore nei luoghi menzionati potrà "seminare un terzo di minuti per cadaun locho"
- 19° la misura dei cinque luoghi citati è pari a "piovi 11, pertiche 16, piedi 3", per cui il conduttore si impegna a pagare annualmente d'affitto 44 stari di frumento "bello, netto, seco e crivelato al tempo del raccolto di cadauno anno et la metta dell uva condotto alla casa del locatore a spese del conduttore padre e figlio".

Nicolò Rosmini il Giovane

1702 10 settembre affitto a Mattio Tomezzon dalle Porte per 5 anni "un maso alle Porte consistente in casa e campi arrativi e vignati". Il locatore "si riserva tutte le vigne dell'orto", che il conduttore "dovrà podare a sue spese, ponervi le strope e pali sufficienti ogn'anno il sig.r Locatore". Il locatore si riserva anche l'appartamento di casa "consistente in due stanze e saleta con piu la caneva, il tutto per servirsene a suo beneplacito".

Conduttore: ben coltivati e ingrassati campi e vigne; lasciare paglia e grassa del maso l'ultimo anno; rimetter le provane che abbisognano nelle bine di vigne, che saranno provviste dal Locatore; divieto di espiantar alberi di sorta; a pagamento metà uva e metà grani e la semenza posta a metà, e la metà dei frutti, il tutto condotto a proprie spese a casa del Locatore; la porzione che gli spetta andrà prioritariamente al Locatore per ripagare eventuali debiti o prestiti.

Il Locatore consegna "un armento di pelame rosso per la quale doverà pagare ogn'anno d'affitto troni 7 e 1/2".

1707 ottobre affitto per 7 anni di "due pezze di terra arative e vignate con morari al Cornetto per tr. 110 l'anno a Domenico Echer di Calceranega habitante in Roveredo e al genero Zuane Rocha, con obbligo di curar li morari, provvedere alla stima della foglia con la nomina di due periti uno per parte"; "tener ben coltivati, ingrassati e zappate le vigne e ben provvedute di pali sufficienti"; fare a loro spese le provane di anno in anno "che potesse occorere in diti luoghi"; ultimo anno divieto di "svinzelare di sorta alcuna "e nelli anni della locatione "tagliandoli gli debba tagliare a suoi debiti tempi et in guisa che non possano patire i altani, et in fine della locatione potrà seminarli solo mezi di miglio e formentone secondo li saranno assignati dal s.r Locatore i siti e l'altra metà doverà esser lasciato in stobie". Se si seccano morari, ovvero altani, obbligo di cavarli e condurli alla casa del Locatore "salvo qualche ramo che fosse suficiente da far qualche palo da valersene diti condutori per le vigne".

Senza espressa licenza del Locatore "non posson ricever in condota altri luoghi eccetuato quelli che di presente tiene, che sono li luoghi della sig.ra Giustina ved. del fu Antonio Rosmini e della sig.ra Anna Savioli tutti in Valderiva".

Giovanantonio Rosmini Serbati

1760 - 1769 Bortolo Gandini affittuale al Monte

obbligo di "tenerlo in buona forma tanto rispetto al terreno quanto alle viti e morari con tonsil e zapatto e quelli cavati e nettarlo da sassi e spini"; la foglia tr. 3 il sacco e "un paro polastri" per l'affitto di casa; obbligo di conferire l'uva di sua metà "alla tassa che occorerà"; più un campo in Val con affitto "stari di frumento 10:2 netto, secco e ben crivelato", e "segale stari 2"; la foglia a tr. 3 il sacco e l'uva alla parte; più un prato nel regulario di Sacco "sotto alle Fusine" per tr. 37 e 1/2 "ed obbligo di dover piantar et incalmar pangoni (...) ingrassate e impallate le viti".

1762 1767 "Aldrigheto Chiusole per il maso a Sant'Ilario con diverse pezze di terra, all'anno 76 staia di frumento, segale 22 e 1/2, e f. 40 in due rate; sarmentoni n. 100 e due paia polastri oltre alli carezzi che mi potrebbero abbisognare; la foglia tutta a tr. 3 il sacco; stroppe e uva a metà".

1772 1774 "Francesco Ranz detto trentino e i figli Michele e Nicolò il campo del Ligador per f. 55 in due rate" (sarebbero f. 27:30 e f. 32:30, con impegno a "lasciare abbonati f. 2:30 per rata pagando pontualmente nelli sudeti tempi")

"con obbligo però di tenerlo ben ingrassato, impallato, zappate le viti, curati li morari e che nel fine della locazione debbano lasciar ingrassate due vaneze e il penultimo anno non tagliar vincelli" senza pretendere alcun miglioramento anche se la locazione dovesse durare più dei tre anni convenuti. "Che non pagando la prima rata tutta l'uva sarà mia alla tassa di mezzo", comunque prima di venderla "dovranno a me esibirmela ad egual prezzo e non volendola dovranno dopo le vindemie darmi l'obbligo di chi la compra per la sicurezza della seconda rata dell'affitto". All'anno obbligo di "n. 9 opere di provane e lettamarle e le piante dell'alberi che moriranno restano per me riservate, come pure una regalia de frutti ed una cesta d'uva il tutto condotto alla mia casa".

1772 1775 Pietro del fu Pietro Perettoni Ischia e Ischiello a Marco per n. 12 stari di frumento (7+5); la foglia a tr. 3:10 il sacco; obbligo di "n. 6 opere di provane, ingrassarle, zapparle, tenerle bene impallate, e seccandosi alberi condurli a casa mia, ed infine della locazione dovrà lasciar una vaneza agli Ischieli bene ingrassata, le altre secondo il solito e così due vaneze nella Ischia oltre le vigne ben impallate, e li vincelli perchè così in oggi le riceve, e dandovi il caso di dover contribuir per le roste, due quinti dovrà pagarli esso, ed io 3 quinti così per patto espresso convenuti"

Alla fine del triennio è in debito di

tr. 64;

viene rinnovata la locazione con rogito Ponticello fino al 1780 per l'Ischieli e il "campo drio i Orti"; la foglia a tr. 3:15 il sacco, mentre la foglia "dei morari piccoli dovrà pagarla a corpo quello verrà stimata". "Uva a metà separata la nera dalla bianca in mia elezione. Sarà obbligato ricever in pagamento l'uva nera alla tassa di mezzo, la bianca e brugnoli alla tassa bassa. Dovrà farmi due carezi all'anno per Roveredo o altrove gratis".

1784 1787 Pietro Perottoni la terza parte della Chiesura a Marco detta "Drio i Orti" per anni 6: stari 37:3 di frumento, foglia a tr. 3:10 il sacco, uva a metà; "una carga d'uva di l. 100 come regalia"; "4 carezi all'anno".

Giovanantonio e Ambogio Rosmini Serbati

1758 1809 Gio del fu Francesco Barozzo detto l'Aghet affittuale alla Piove: stari 13 di frumento; uva alla parte; foglia tr. 3 il sacco.

Nel 1790 l'affitto stipulato con il padre Giovanni passa al figlio Francesco (nome come il nonno) che riceve in locazione anche il campo in Via Nuova di p.e 850, per stari 7 e mezzo (7:2) di frumento; la foglia a tr. 3:15 il sacco; senza pretese di miglioramenti e "con condizione che abbiano da estirpare li brugnoli e vigne bianche e sostituire marzemina e piantare ed incalmare li morari".

1775 1793 1806 Gio e Francesco (e Giuseppe) Galvagni di Sant'Ilario campetti e prato "senza alcun scritto e per coltivarli da buoni e diligenti conduttori, senza mai poter pretendere veruna sorta di miglioramenti grandi o piccoli"; "il campo alli Magretti f. 21; il prato al Porto f. 20; più n. 8 carezi; per la metà del campo in Valdiriva stara vechie n. 7:2 formento; la foglia tr. 3 il sacco, l'uva a metà; tutto condotto franco dove mi piacerà".

1776 1790 Giordano Fraporti campo in Val (a est confina con il Ligador) a f. 40 da pagarsi in due rate (S. Giovanni e S. Michele) "ebbenche in passato abbi sempre affittato per f. 62 accioche adempia alle seguenti condizioni senza delle quali non le avrei mai concesso al sud.to piccolo prezzo d'affitto":

- rinnovare le viti piantandole dove mancano come pure i morari (viti e morari saranno dati da Giovanantonio);
- ridurre le viti dietro il muro del Ligador, seppellire i sassi, ingrassando; impallate e zappate le viti (senza pretesa alcuna sui miglioramenti);
- ogni anno una carga "d'uva scielta", frutti a metà, alberi se si seccano condotti a casa di Giovanantonio;
- "sarà in mia libertà di far levare del sabione ove mi piacerà" (e nel 1779 Giordano Fraporti è accreditato di n. 113 opere a cavar sabione a tr. 1 l'opera).

Il Fraporti muore nel 1787 il 18 agosto. La locazione dura con la vedova, che nell'anno di morte del marito conferisce tabacco a Giuseppe Rovazza per tr. 195 (unico anno in cui si segnala presenza di tabacco in questa campagna).

1784 1794 Giovanni Amistadi (poi affiancato dal figlio Francesco) prima parte della Chiesura e casa in Marco per f. 400 in due rate (e pagando puntualmente sconto di f. 5 per rata) con i seguenti patti:

"piantar morari ed incalmarli, estirpar l'uve di minor qualità sostituendo negrara e marzemina, piantar e incalmar pangoni, mantenere e coltivare la moraria, o sia il vivaio de morari da allevare per allocarli e destinarli dove mi piacerà, mantenere nel stato presente le pergole, coltivare, piantare le sparasine, raccogliendo li sparigi e portarli al sig. Locatore, essendoseli riservati come non meno tutti li frutti, due carghe d'uva, tutte le piante de alberi, tutto condotto a casa del sig. Locatore, oltre 4 carezi da Marco a Roveredo" o dove piacerà al Locatore (Gli Amistadi vanno a prendere anche quadrelli e calcina a Serravalle da utilizzare per i lavori di ristrutturazione effettuai in questi anni nelle case Rosmini, a Rovereto e a Marco).

Nel 1789 a chiusura conti risultano debitori per troni 4.919 (f. 983, corrispondenti a più di due anni di affitto); nel 1793 un debito residuo di tr. 5.727; nel 1794 di tr. 6.805.

1785 1803 Carlo Zuani campo al Monte per emeri 24 d'uva "e non facendone tanta qualche anno debba pagare in contanti la mancante a tr. 11 l'emero".

1786 1805 Giuseppe del fu Antonio del Monego le due Chiesure a Lizzana ai Ronchi e alle Campagnole. Per quella ai Ronchi f. 120 in due rate; per la Campagnole stari 16:2, uva a metà, stroppe a metà, foglia a tr. 3:15 il sacco, "il primo fieno a me, il secondo e terzo al conduttore. NB questa Chiesura non paga decima, quarta, saltaria"

I del Monego pagano quanto dovuto anche conferendo canapa (es. nel 1788 53 libbre a 9 carantani la libbra). Nel 1791 la foglia stimata è pari a 17 sacchui per un importo dovuto di troni 52 e mezzo.

Ambrogio Rosmini Serbati

1805 Azzolini Gio Batta detto il Salter, Chiesura di Santa Maria e novali annessi e abitazione con stalla (abitazione e stalla 40 fiorini). Per chiesura e novali: alla parte uva e granaglie e foglia a tr. 4 il sacco. "Più le due Chiesure ai Ronchi e alle Campagnole n. 51 stari di frumento; foglia a tr. 4 il sacco; uva alla parte; frutti tutti di tutte le campagne del locatore; primo taglio fieno al locatore".

Pietro Modesto Rosmini Serbati

1820 "Domenico del fu Cristan Campolongo locazione del campo Keppel e campo al Termine a S.



llario per stari 4:1 di frumento; la foglia a xni 54" e "regalia di cento libre in picche, un paio di polastri e una quarta di grano". Con un NB "il Campolongo ha delle pretese riguardanti l'impianti di filari interi di viti e di mori o piantati o incalmati da lui fino dal 1811 al 1820; le quali siamo intesi che si adegueranno".

#### **All. 4.2 Documenti. Le locazioni delle campagne dei Fedrigotti (BCR)**

Pietro Modesto Fedrigotti

1750 18 luglio. Pietro Modesto Fedrigotti concede in affitto per i prossimi 5 anni ad iniziare dal San Michele prossimo a Domenico Michele del fu Andrea Lorandi di Brancolino delle prative e vignate in cambio di un affitto in grano "neto, ben crivelato e condotto a spese del sudetto Lorandi a casa del Locatore".

L'uva a metà, e il Conduttore "vendemiarla a sue spese, e similmente condurla a suo rischio a casa del Locatore". Ne potrà condurre di più che nel caso "gli sarà bonificata alla tassa di Isera". La sua parte "non potrà venderla ad altri, ma bensì sarà tenuto condurla a casa del Locatore come sopra, dal quale però gli doverà essere bonificato il suo valore in ragione della tassa di Isera".

Eredi Pietro Modesto Fedrigotti

1767 10 gennaio. Affitto triennale ad Erasmo Bonfiolli di Sacco "di un'arrativa e vignata" per fiorini 28 l'anno da troni 5.

"1° Dovrà il Sign.r Bonfiolli fare in detta pezza di terra li necessari impianti de morari a piacere nostro e così tutte le necessarie provane o impianti a sue spese col porvi il necessario letame".

2° "secandogli morari o altri alberi resta la legna riservata" da condurre alla casa del Locatore.

3° nessuna pretesa il Conduttore può addurre "per qualunque sorta di miglioramenti che fossero fatti in detto campo", ma questi pagamenti "s'intendono consolidati col fondo".

1767 29 settembre. Affitto decennale fino a San Michele 1776 di una pezza di terra "a Sacco loco alli Scortoli a Antonio Casagrande" per "f. 15 all'anno e per detto affitto dovrà dare ai Sign.ri Locatori tutte le sue galette, che verranno calcolate alla tassa alta di Roveredo, quando siano mercantili, e queste portando, più o meno del sudetto affitto si paregeranno le parti".

Il Conduttore "dovrà fare le necessarie proane a sue spese, senza poter pretendere risarcimento de' miglioramenti, e così pure impiantarvi li occorrenti morari, quali li verranno somministrati dai Sign.ri locatori gratis". Divieto di sublocare senza espressa licenza dei Locatori.

Gio Pietro Bossi Fedrigotti

1787 7 marzo Affitto a Tommaso Zuani di Reviano il "Vignale dietro Sant'Anna, che il prefatto Sig.r Fedrigotti ha recentemente acquistato dalla Massa di Andrea Graziolla". Il capitolato:

1. Entrate a metà, come pure i grani da semenze. Il Conduttore è tenuto "di avvisare ai debiti tempi il Sig.r Locatore acciocchè volendo, possa mandare Persone benevise, che stiano presenti alla divisione del Raccolto", "portando poi a sue spese la parte del Locatore in Roveredo"

2. Tutta l'uva riservata al Locatore che pagherà la metà al Conduttore alla tassa di Nogaredo, "bensì, ma sulla misura di qui, ragguagliando cioè due Emeri ad una Brenta di quelle"

3. "Le viti dovranno infallibilmente esser zappate tutti li anni e ben provvedute delli occorrenti pali; passata poi la stagione delle Galette, correrà obbligo al Conduttore di n. 100 fascine a favore del Sig. Locatore", portando anche queste a Rovereto

4. "A titolo di Regalia, ed in compenso dell'uva, che dal Conduttore o sua Famiglia potesse venir mangiata a danno della giusta divisione, sarà quindi tenuto il Conduttore di portare tutti li anni due o tre giorni prima della consueta generale vendemmia, un carico di uva, o sia due casse



delle solite all'abitazione del Sig. Locatore , usando la possibile diligenza in scegliere della più bella e meno patita"

5. Tenuto ogni anno a far 13 opere di proane ponendovi "il necessario letame". Se ne occorre di più a metà come pure è compito del Locatore fornire le proane quando si tratti di "rimettere filari interi"

6. "li morari tutti somministrati dal Locatore come pure il letame occorrente". Il Conduttore "il preparare le buche di discreta grandezza, e fare l'impianto, contro la fissata riconoscenza di x.ni [carantani] 3 l'uno". "Siccome poi in tal guisa viene il Conduttore sollevato da qualunque incomodo, quindi è, che all'incontro il Nob. Sig. Locatore vuole, e comanda, che le suddette piante restino per suo conto da pelare, fino che dopo innestati dimostreranno una florida riuscita: in allora sarà stimata la foglia, ed accordato il permesso di pelarle"

7. "Di anno in anno sarà soggetta a stima la foglia esistente nel prefato Vignale, come pure l'aumento che seguir ne potesse: e questa sia poca, sia molta, viene tutta accordata al Conduttore, cui sta ingiunto l'obbligo di riceverla, e pagarla in ragione di troni 4 il sacco".

E se non rispettano il contratto? Interviene l'ingiunzione del tribunale (Decreto n. 2756)

27 luglio 1830 inventario dei beni ("non esclusi i grani") di Tommaso Bresciani, che risulta debitore di f. 226 per pigioni non pagate e f. 111 per livelli non pagati a Gio Pietro Fedrigotti, tra cui "un cavallo di pelame rosso, un carro di quattro ruote", mobili e suppellettili varie che saranno sequestrati per il pagamento del debito.

1793. Gio Pietro Fedrigotti affitta ai "f.lli Bartolomeo e Nicolò figli di Messer Pietro Cavalieri, che vivono da lui separati" le due Chiusure in contrada Spiazzo da Croce in regolare di Sacco, denominate Aste e Figarolli e la casa rurale fra le due Chiusure, con "volto annesso, due camere sopra, cantina, stalla, fenile, orto, corte. Ad aver tener goder migliorare e non deteriorare ad uso de' buoni Conduttori, sotto li seguenti patti e condizioni, cioè:

per le due chiusure some undeci di frumento ("o sia stari 66") e some 5 ("o sia stari 30 ") di segala, "il tutto bello, netto, secco e ben crivelato a misura vecchia del Paese, da esser condotto franco all'abitazione del Sig.Locatore entro l'ottava di San Bartolomeo".

Per la casa "f. 22.30 oltre un paro di buone galline nelle feste del SS Natale e cento ova nella quadragesima; per titolo di regalia n. quattro ceste di uva in picche e n. 200 fascine all'anno".

Uva divisa a metà, "ma desiderando il Locatore di avere anche la parte del Conduttore sarà tenuto lasciargliela" "a riserva di 6 brente di uva nera dell'inferiore +della Chiusura Aste + suo bisogno bianca|" conducendola "franca all'abitazione, o dove gli piacerà di indicargli" ai seguenti prezzi:

– marzemina "che dovrà esser tenuta separata da altre specie di uva nera" la "tassa alta di Roveredo";

– per le altre specie di uva nera "confuse assieme" la media tra tassa alta e media di Rovereto e "per uve bianche di ogni sorte la tassa di mezzo".

Obbligato il Conduttore "di differire annualmente di qualche giorno la vindemmia nel Comune di Sacco, qualor ciò venisse desiderato dal Sig.Locatore il quale si è sottomesso a pagare le sud.te uve qualche cosa in più del consueto, per aver il vantaggio di coglierle nella sua perfetta maturanza".

Foglia delle Chiusure tutta accordata al Conduttore, annualmente stimata; due libbre piccole di galette al sacco, "così essi hanno ipotecato annualmente tutte le Galette che essi faranno" che saranno condotte dove indicherà il Locatore, "e questo detratto l'importo della foglia alla solita tassa".

Viti zappate tutti gli anni; provvedere dei "pali da selva" necessari e fare n. 24 opere da proane e porvi il necessario letame (con solita precisazione che se serve di più, a metà; ma il "necessario" sempre a carico del Conduttore).

Alberi seccati o viti tolte per nuove proane tutti del Locatore condotti alla sua abitazione.

I conduttori hanno il diritto solo di "diramare li detti Altani a vantaggio della sua Biolcheria, ed a totale esclusione del Sig. Locatore", salvo l'ultimo anno della locazione, in cui di tre parti "due

vadano illese e riservate e una sola soggetta alla solita annual diramazione".

Impegno dei Cavalieri a "tener devono di continuo almeno quattro capi grossi di bestiame, e che tutto il letame deva venir consumato nelle dette due Chiusure da essi condotte".

Piante di morari occorrenti a carico del Locatore; a carico del Conduttore le buche a 3 carantani la buca; piante che si inizierà a pelare solo dopo l'innesto e la loro ripresa.

Avviso al Locatore per tempo se non utilizzano tutta la foglia in modo da consentirne lo smercio e se per negligenza del Conduttore che non ha avvisato restasse invenduta penale di troni 5 il sacco.

Tutti i frutti al Locatore, portandoli alla sua abitazione, prestando cura il Conduttore all'albero da frutta "finchè sarà bene incaminato". (Bartolomeo e Nicolò Cavalieri firmano con due croci).

1793 19 dicembre: Gio Pietro Fedrigotti affitta alla moglie vedova del fu Bernardo Zambelli di Marano un'arativa e vignata alle Giare per f. 45.

La conduttrice dovrà "ogni anno durante la locazione rinovare un filare di viti, estirpando una specie, e riducendovi puramente Negrare, o Marzemino".

La legna così ottenuta dagli espianiti come pure da alberi secchi tutta al Locatore e dovrà essere portata al Porto di Sacco.

Giuseppe Maria Fedrigotti

1797 17 giugno. Giuseppe Maria Fedrigotti affitta a Francesco Ferrari di Ravazzone per anni tre "che principieranno al prossimo San Michele" casa e orto a Ravazzone in precedenza affittati a Bortolo Gorga per 35 fiorini e un paio di caponi. Il Locatore "somministrerà gli occorrenti morari" per l'orto; materiali come legname per riparazioni della casa a spese del conduttore. E affitta inoltre "tre marogne al Mossan e Pillon di sopra contigue a Fojaneghe".

Per i prodotti delle tre marogne divisione a metà portando la parte del Locatore alla Casa dello stesso.

Foglia solita a libre 2 "picciole galete per sacco e detto Conduttore darà tutte le sue galete al Sig. Locatore poste a Roveredo, quali verranno al med.mo bonificate alla tassa di Roveredo".

Tutti i frutti al Locatore portati alla sua casa dal Conduttore.

"Dovrà pure il Conduttore fare ogn'anno n. 8 opere di proane col letamarle in lodevol forma" (a spese comuni se serviranno maggiori quantità, "salvo il letame da porsi dal Conduttore").

"Occorrendo far impianto di morari" la somministrazione dei morari a carico del Locatore e il Conduttore "piantarli, letamarli ed incalmarli a sue spese".

Per il boschetto fatto divieto al Conduttore di tagliare legna, tutta riservata al Locatore, mentre potrà servirsi delle foglie "che cadono per far letto agli animali".

Fedriigo Fedrigotti

1885 24 maggio. Affitto per un anno rinnovabile a Giuseppe fu Pietro Spagnolli di un arativo a Molina di Mori "luogo detto Perona"; e "arativo nel Maso Fojaneghe con viti, gelsi e fruttari".

Uva "dei filari" a metà, ma i due terzi "delle pergole" al Locatore, cui spetta anche l'occorrente di legnami e vimini e due terzi del zolfo bisognevole". Tutta l'uva di filari e pergole comunque consegnata al Locatore "il quale si obbliga di pagare all'affittuale le sue porzioni d'uva al convenuto prezzo di soldi 50 per ogni ettolitro di uva fina sopra la tassa alta di Rovereto"; frutta d'inverno, foglia dei gelsi, "stroppe" (rami dei salici per legare le viti, ndr) tutte al Locatore; frutta estiva a metà; per il tabacco "con l'affittuale che si obbliga a tutte sue spese di raccogliere e condurre il tabacco alla Masera che verrà superiormente stabilita all'atto della raccolta".

Divieto di estirpare qualsiasi albero e in caso di moria "bore al Locatore", mentre i rami a metà. Obbligo di portare i frutti dove indicato dal Locatore.

"L'affittuale è altresì obbligato ad ogni richiesta ed in qualunque tempo di prestar servizio al Sign. Conte Locatore, il quale corrisponde all'affittuale fior. 1.50 per ogni giornata intiera da buoi e soldi 50 per ogni giornata da uomo".